

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23 **del mese di** dicembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI STANDARD ESSENZIALI E DEGLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2003 E SS.MM.

Cod.documento GPG/2013/2147

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/2147

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;

Vista la L.R. 19 luglio 2013, n. 8 recente "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)";

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 concernente "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza";

Riscontrata l'esigenza di promuovere e consolidare la presenza sul territorio dei Corpi di polizia municipale a carattere intercomunale, facendone coincidere l'assetto territoriale con quello definito dagli ambiti ottimali per la gestione dei servizi, di cui all'art. 6 della L.R. 21/2012;

Richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;

Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per garantire le attività di cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale) e comma 3 (Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di

rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive funzioni;

Considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di demandare alla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli standard essenziali che i Corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire, precisando che gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare:

- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
- il comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale;

Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta con le modifiche apportate alla L.R. 24/2003 è quello di consolidare il processo di qualificazione delle strutture di polizia locale su tutto il territorio regionale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale di polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province;

Atteso che la costituzione dei Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003 come modificata dalla L.R. 8/2013, e l'individuazione degli standard essenziali di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, rappresentano lo strumento fondamentale per

costruire tale sistema regionale delle polizie locali e che, pertanto, è indispensabile che tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e flessibile nella sua realizzazione;

Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia del territorio, dei Comuni turistici e degli altri Comuni a forte affluenza periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di organico;

Ritenuto altresì importante prevedere, contestualmente all'atto di indirizzo sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard di servizio "ottimali", in modo da offrire agli Enti dei punti di riferimento per un ulteriore rafforzamento degli standard di servizio e valorizzare le strutture che già oggi hanno delle performance di servizio superiori agli "standard essenziali";

Considerato che tali standard, essenziali e ottimali, rappresentano un elemento fondamentale per l'organizzazione e la qualificazione delle strutture di polizia locale che continuerà ad essere periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni volte a rafforzare tale processo;

Valutato che dall'esame del territorio regionale che tiene conto sia della popolazione di ciascun Comune, sia dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le gestioni associate, come definiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 286 del 18/03/2013, è possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio regionale di Corpi di polizia locale sufficientemente strutturati;

Ritenuto pertanto necessario ridefinire con il presente atto gli standard essenziali e gli standard "ottimali" di servizio per i Corpi di polizia locale, fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003, con riferimento al numero degli addetti necessario per formare un Corpo di cui al precedente comma 5, lettera b), dello stesso articolo della legge regionale;

Valutati i risultati conseguiti risulta la necessità di continuare a valorizzare gli Accordi di programma di cui all'art. 15 della L.R. 24/2003, quale strumento flessibile

per la promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale;

Ritenuto utile aggiornare gli standard tecnologici di strutturazione della Centrale Radio Operativa previsti dall'Allegato D della delibera di Giunta regionale 1179/2004;

Preso atto:

- dell'apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del 13/11/2013;

- dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, DICCAP), sentite in merito;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18/12/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/08/2011;
- nn. 720 e 722 del 31/05/2010 e n. 1929 del 19/12/2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003;

- 2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri generali di deroga al numero degli addetti di polizia locale previsto al comma 5, lettera b), dell'art. 14 della L.R. n. 24/2003, per la costituzione dei Corpi;
- 3) di approvare, nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche gli standard di servizio "ottimali" per i Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 24/2003;
- 4) di approvare, nell'allegato C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità di riconoscimento dei Corpi di polizia locale come definiti dall'art. 14 della L.R. n. 24/2003;
- 5) di approvare, nell'allegato D parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Raccomandazione tecnica in tema di strutturazione della Centrale Radio Operativa in uso presso i Corpi di polizia locale;
- 6) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e ottimali, individuati rispettivamente negli Allegati A e B, si applicano sia ai Corpi di polizia municipale sia ai Corpi di polizia provinciale, in relazione alle rispettive attività;
- 7) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce interamente la delibera di Giunta regionale n. 1179/2004;
- 9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al comma 7 dell'art. 14 della Legge regionale n. 24/2003

1. Corpi di Polizia municipale di cui all'art. 14 comma 4 bis lett. a) e b)

1.1 Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi

L'art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:

- 1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti, al fine di determinare l'organico dei corpi di polizia locale;*
- 2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio";*
- 3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico nei comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica.*

Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui sopra, i seguenti standard essenziali per il personale dei corpi di polizia municipale:

- a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 addetti per 1.000 residenti;*
- b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 addetti per 1.000 residenti;*
- c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 addetti per 1.000 residenti;*
- d) comuni capoluogo: 1,20 addetti per 1.000 residenti;*
- e) capoluogo di regione: 1,30 addetti per 1.000 residenti.*

Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un adeguamento degli standard essenziali per il personale di tutti i corpi di polizia municipale nella misura di: 1,00 addetto ogni 1.000 posti letto turistici, per comune, con riduzione del 50% per quei territori dove l'affluenza turistica è correlata a fattori stagionali.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente*

- a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge n. 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
 - c) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di posti letto di ciascun comune preso separatamente;
 - d) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla "Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
 - e) che per "posti letto turistici" si intende quelli individuati dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna nel Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare) dell'Emilia-Romagna;
 - f) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;

1.2 Deroga alla dimensione minima dei corpi di polizia municipale

L'art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:

- 1) che i corpi di polizia municipale siano costituiti dal comandante ed un numero minimo di addetti di polizia locale non inferiore a trenta;
- 2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero minimo.

In deroga alla dotazione organica minima di cui all'art. 14, comma 5 lettera b), viene riconosciuta la costituzione in corpi di polizia municipale di cui all'art. 14 comma 4 bis lettera a) alle strutture i cui comuni aderenti presentino una popolazione complessiva di almeno 20.000 abitanti residenti.

Con riferimento alle nuove strutture intercomunali che non hanno mai ottenuto il riconoscimento dello status di corpo e che coincidono con gli ambiti ottimali, in considerazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per il personale, introdotte dalla normativa statale, **fino al 31/12/2017 detto status di corpo viene riconosciuto anche con**

un numero di addetti a tempo indeterminato effettivamente in servizio ridotto nella misura del 20% rispetto agli standard minimi definiti al punto 1.1.

1.3 Orario di servizio minimo

L'art. 14, commi 5 lettera a), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:

- 1) che i corpi di polizia municipale siano "strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno";
- 2) che venga individuato il "numero minimo di ore di servizio" che ciascun corpo di polizia deve garantire.

Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:

- a) corpi di polizia municipale con organico uguale o minore a 46 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 11,30 ore medie di servizio giornaliero ordinariamente articolate su due turni di servizio;
- b) corpi di polizia municipale con organico superiore a 46 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 17 ore medie di servizio giornaliero ordinariamente articolate su tre turni di servizio;
- c) corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo: orario di non inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero articolate su tre o più turni di servizio.

Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si precisa:

- a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o all'anno a secondo della programmazione dell'orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
- b) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

2. Corpi di Polizia provinciale di cui all'art. 14 comma 4 bis lettera c)

2.1 Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi

L'art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:

- 1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti, al fine di determinare l'organico dei corpi di polizia provinciale;
- 2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio".

Tale previsione normativa viene concretizzata assumendo, ai fini dell'individuazione della dotazione organica dei corpi di polizia provinciale, il duplice criterio della popolazione residente e dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle province dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:

- a) 1,00 addetto ogni 20.000 abitanti residenti;
- b) 1,00 addetto ogni 110 chilometri quadrati di superficie.

Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard essenziali in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla "Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
- d) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

2.2 Deroga alla dimensione minima dei corpi di polizia provinciale

L'art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:

- 1) che i corpi di polizia provinciale siano costituiti dal comandante ed un numero minimo di addetti di polizia locale non inferiore a trenta;
- 2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero minimo.

In deroga alla dotazione organica minima di cui all'art. 14, comma 5 lettera b), viene riconosciuta la costituzione di corpi di polizia provinciale di cui all'art. 14 comma 4 bis lettera c), quando siano rispettati gli standard di riferimento di organico di cui al paragrafo 2.1.

In considerazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per il personale, introdotte dalla normativa statale, **fino al 31/12/2017 lo status di corpo viene riconosciuto anche alle strutture con dotazioni organiche effettive ridotte nella misura del 20% rispetto agli standard minimi definiti al punto 1.1.**

2.2 Orario di servizio minimo

L'art. 14, comma 7, della legge 24/2003 prevede che venga individuato il "numero minimo di ore di servizio" che ciascun corpo di polizia provinciale deve garantire.

Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:

- a) corpi di polizia provinciale con organico uguale o minore a 30 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 12 ore medie di servizio giornaliero;
- b) corpi di polizia provinciale con organico superiore a 30 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 15 ore medie di servizio giornaliero.

Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si precisa:

- a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o all'anno a secondo della programmazione dell'orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
- b) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente

- a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

Allegato B

Raccomandazioni tecniche sugli standard ottimali di servizio dei Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge regionale 24/2003

1. Corpi e dei Servizi di Polizia municipale

1.1 Dimensione ottimale della dotazione organica dei Corpi e Servizi

- 1) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale con popolazione residente inferiore a 20.000 unità, si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica pari almeno ad 1,00 addetto ogni 1.000 residenti.
- 2) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo si raccomanda un ulteriore potenziamento dell'organico nella misura di 1,00 addetto ogni 1.000 studenti universitari iscritti presso le sedi universitarie di ciascun comune.
- 3) Ai fini di una omogenea qualificazione dei Servizi di polizia locale di cui al comma 5 bis dell'articolo 11, della legge 24/2003 si raccomanda ai Comuni interessati di adottare gli standard essenziali di cui all'allegato A alla presente delibera (Dimensione della dotazione organica dei Corpi).

Con riferimento agli standard individuati ai punti 1) e 2) si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che per studenti universitari iscritti si intendono i totali degli iscritti alle sedi didattiche presenti in ciascun capoluogo desumibili dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur-Urst Ufficio di statistica);
- d) che popolazione residente, studenti universitari e unità di organico si arrotondano secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

1.2 Orario di servizio ottimale

Ai fini di una ulteriore e necessaria qualificazione dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo, con particolare riferimento per i corpi con un organico superiore ai 150 addetti, si raccomanda la progressiva estensione dell'orario giornaliero di servizio fino al raggiungimento delle 24 ore continuative.

Con riferimento a tale orario raccomandato si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

2. Corpi di Polizia provinciale

2.1 Dimensione ottimale delle dotazioni organiche dei corpi

Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia provinciale si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica da individuarsi assumendo il duplice criterio della popolazione residente e dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle province dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:

- a) 1,00 addetto ogni 17.500 abitanti residenti;
 - b) 1,00 addetto ogni 100 chilometri quadrati di superficie.
- Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard essenziali in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla "Struttura per età e sesso della

- popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
- d) che la popolazione residente e le unità di organico si arrotondano secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

Allegato C

Riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale

In via ordinaria, il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale avviene a seguito di ricognizione autonoma effettuata dagli enti titolari dei servizi.

Tale ricognizione deve dar conto dell'avvenuto raggiungimento degli standard essenziali di servizio individuati all'art. 14, commi 4 bis, 5 e 7 della legge 24/2003.

Al fine del riconoscimento dello status di Corpo occorre dare comunicazione formale di detta ricognizione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio "Politiche per la sicurezza e della polizia locale".

In alternativa al riconoscimento tramite ricognizione autonoma l'art. 15, comma 1, lettera a) e il successivo comma 2 della legge 24/2003 prevedono la possibilità di sottoscrivere Accordi di programma tra la Regione, da un lato, ed Enti Locali, dall'altro, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14. Con riferimento a tale opportunità si stabilisce:

- a) che la Regione sottoscrive accordi di programma per le finalità di cui sopra con priorità per le Unioni di comuni coincidenti con gli ambiti ottimali;
- b) che sono riconosciuti come Corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'art. 14 della legge 24/2003 quelle strutture per le quali siano stati sottoscritti gli Accordi di programma di cui al successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di sottoscrizione degli stessi;
- c) che nell'ambito di detti Accordi di programma potranno essere valutate con la necessaria flessibilità eventuali situazioni limite che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento pieno degli standard essenziali di servizio previsti ai punti precedenti;
- d) che nell'ambito di quanto previsto al punto c), potrà essere valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme transitorie di potenziamento degli organici diverse da quelle ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di personale previsti.

Allegato D

Raccomandazione tecnica in tema di strutturazione della Centrale Radio Operativa

In attuazione dell'art. 12 comma 3 della L. R. 24/2003, al fine di individuare in maniera omogenea sul territorio regionale le componenti tecniche caratterizzanti una "centrale radio operativa" di polizia municipale e provinciale, di cui all'art. 14 comma 5 della legge 24/03, si forniscono le seguenti indicazioni.

La centrale radio operativa deve disporre almeno:

- 1) del sistema di radiocomunicazione R3 realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, salvo che la copertura radioelettrica non fornisca sufficienti livelli di efficienza;
- 2) di due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
- 3) di un telefono cellulare;
- 4) di una fotocopiatrice;
- 5) di un fax direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
- 6) di un computer fornito di:
 - a) collegamento alla rete Internet;
 - b) indirizzo di posta elettronica;
 - c) possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e conducenti;
 - d) collegamento tramite rete interna alle banche dati dell'ente di appartenenza;
 - e) sistema informatico di presa in carico e gestione informatizzata delle segnalazioni dei cittadini con caratteristiche equivalenti al sistema Rilfedeur realizzato dalla Regione Emilia-Romagna;
 - f) collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella sede della struttura di Polizia locale;
 - g) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di competenza;
- 7) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di black out elettrico per almeno 6 ore.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Sonia Cioffi, in qualità di Sostituto del Capo di Gabinetto, Responsabile del GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/2147

data 20/12/2013

IN FEDE

Sonia Cioffi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'